

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

460° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
3 ^a - Affari esteri	»	13
7 ^a - Istruzione	»	16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	24
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	28
11 ^a - Lavoro	»	32
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	38

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	42
--------------------------	-------------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	46
Informazione e segreto di Stato	»	49
Mafia	»	50
Terrorismo in Italia	»	52
Riforma amministrativa	»	54
Infanzia	»	55
Consorzi agrari	»	56

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	58
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	60
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	61

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	65
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

186ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2 E 3, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21ª, 0030º)

La Giunta prosegue l'esame, iniziato nella seduta dell'11 maggio e proseguito nelle sedute del 13 e del 20 maggio 1999, della seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 4, nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-bis, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, sollevata dal senatore Greco nella seduta dell'11 maggio scorso, concernente la ricevibilità degli atti trasmessi dall'Autorità giudiziaria ad integrazione della domanda di autorizzazione.

Riprende quindi la discussione con gli interventi dei senatori SILIQUINI, RUSSO, BERTONI, MUNGARI, PELLEGRINO, PASTORE,

BATTAGLIA, SENESE, MISSERVILLE, il quale propone di rinviare la discussione, FASSONE, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

La Giunta respinge la proposta di rinvio avanzata dal senatore Misserville.

Prendono infine la parola i senatori MUNGARI, BERTONI, RUSSO, MISSERVILLE, PASTORE ed il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

412^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Ayala e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0170^o)

Il presidente VILLONE propone di integrare l'ordine del giorno dei lavori della Commissione con i disegni di legge costituzionale, finora presentati, concernenti la forma di Governo. Avverte che la questione sarà trattata anche attraverso la definizione di modalità coordinate tra i due rami del Parlamento e sulla base delle iniziative che ciascuna parte politica intenderà assumere.

A una richiesta di chiarimento del senatore ROTELLI, relativa al rapporto tra le iniziative citate dal Presidente e quelle, pendenti alla Camera dei deputati, concernenti l'elezione del Presidente della Repubblica, il presidente VILLONE risponde osservando che tra le due materie vi è una connessione evidente, come pure è evidente, d'altra parte, la connessione tra la questione della forma di Governo e la riforma del sistema elettorale, di cui si sta occupando da tempo la Commissione.

Si conviene quindi di integrare l'ordine del giorno nel senso indicato dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, dopo essersi soffermato sulla istituzione del giudice unico di primo grado, ricorda come questa rifor-

ma entrerà in vigore il 2 giugno prossimo; molti dei termini previsti, funzionali a una piena entrata in vigore di tale riforma, non potranno peraltro essere rispettati. Si è reso conseguentemente necessario prorogare, con il provvedimento in esame, gran parte di queste scadenze, al fine di garantire una graduale attuazione.

Si sofferma quindi analiticamente sul contenuto del decreto in titolo, ricordando come l'articolo 1 preveda il differimento del termine entro il quale i magistrati titolari di posti direttivi negli uffici soppressi possono chiedere l'assegnazione ad una diversa destinazione. Il successivo articolo 2 è finalizzato a facilitare l'avvio della devoluzione alla Corte di appello delle competenze per il giudizio di secondo grado sulle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, competenza già spettante al Tribunale. L'articolo 3 prevede invece il differimento della data di entrata in vigore delle regole sulla competenza in materia penale del tribunale in composizione monocratica. Il successivo articolo 4 è volto ad assicurare certezza e funzionalità delle regole che disciplinano la composizione degli uffici giudiziari e i criteri di assegnazione degli affari. Infine, l'articolo 5 reca una disposizione in materia di tenuta dei registri penali. Conclusivamente, ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI rileva come il provvedimento in esame si sia reso necessario e urgente, come spesso accade, solo per la incapacità dell'amministrazione di rispettare termini fissati da una precedente normativa. È questo a suo avviso un uso non commendevole dello strumento del decreto-legge come disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione.

Il sottosegretario AYALA, replicando a quest'ultimo rilievo, evidenzia come il provvedimento in esame sia frutto di una precisa scelta politica: permettere la completa definizione dell'*iter* del disegno di legge recante una nuova e più garantista disciplina della procedura da osservare dinanzi al giudice monocratico in materia penale, disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento. Conseguentemente, il provvedimento in esame, nel garantire il rispetto della data del 2 giugno per la entrata in vigore della nuova disciplina sul giudice unico di primo grado, differisce esclusivamente l'entrata in vigore di quella parte della disciplina ove si precisa la distinzione delle competenze penali tra il tribunale in composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica; ciò in attesa dell'approvazione definitiva della revisione del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il presidente VILLONE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, che viene quindi approvata dalla Commissione

IN SEDE REFERENTE

(3822) DI BENEDETTO ed altri. – *Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti*

(3939) PASSIGLI ed altri. – *Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici*

(3954) SALVI ed altri. – *Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

– e **petizione n. 36 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Interviene la senatrice PASQUALI, ad avviso della quale è pregiudiziale ad una qualsiasi forma di finanziamento dei partiti e movimenti politici la definizione di una compiuta disciplina sulla democrazia e l'organizzazione interna dei partiti medesimi. Quanto alla introduzione dell'istituto delle elezioni primarie, condivide le perplessità avanzate dal relatore, ritenendo preferibile una disciplina che non prescriva il ricorso alle primarie, ma le renda facoltative ovvero le rimetta alla autonomia statutaria dei singoli partiti.

Il presidente VILLONE dichiara quindi chiusa la discussione generale e propone la istituzione di un comitato ristretto per l'esame delle iniziative in titolo, che potrà iniziare i suoi lavori sin dalla prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana*

(3986) VENTUCCI ed altri. – *Istituzione del Distretto autonomo di Roma*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2853, congiunzione con il disegno di legge n. 3986 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3986, congiunzione con il disegno di legge n. 2853 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2853, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3986, presentato dai senatori Ventucci ed altri, sulla istituzione del distretto autonomo di Roma. Vista l'analogia con i contenuti del disegno di legge n. 2853, propone che queste iniziative vengano esaminate congiuntamente dalla Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore ROTELLI, sulla effettiva assegnazione alla Commissione del citato disegno di legge n. 3986, cui risponde affermativamente il presidente VILLONE, prende la parola il relatore PELLEGRINO, il quale si sofferma brevemente sui contenuti di quest'ultima iniziativa, che sostanzialmente riprende i temi oggetto del disegno di legge n. 2853 già illustrato. Il disegno di legge n. 3986 prevede in particolare la costituzione di un autonomo Distretto di Roma che dovrebbe assorbire, oltre alle funzioni di competenza delle province e dei comuni interessati, anche alcune funzioni esercitate dalla Regione Lazio. A quest'ultimo proposito rileva come si tratti di una previsione che si distacca, in modo marcato, dallo schema di ripartizione delle competenze previsto dalla Costituzione, ed appare perciò meritevole di una ponderata riflessione. Nell'accogliere quindi la proposta di esaminare congiuntamente le iniziative in titolo, propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2853.

La Commissione consente.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, il quale, riprendendo il rilievo avanzato dal relatore, segnala come, a Costituzione vigente, non si possa prevedere la istituzione di nuovi enti autonomi oltre quelli previsti dalla carta costituzionale: regioni, province e comuni.

Il presidente VILLONE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

(4021) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente VILLONE ricorda che la 5^a Commissione ha esaminato gli emendamenti avanzando dei rilievi di cui dà conto alla Commissione, mentre ha rinviato, per permettere ulteriori approfondimenti, l'esame del testo del provvedimento in titolo e la conseguente formulazione del parere.

Il relatore ANDREOLLI formula un parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, mentre invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) che reca, a suo avviso, una normativa non necessaria, potendo i comuni autonomamente provvedere all'erogazione di tale servizio anche in assenza di una espressa previsione legislativa. Eguali considerazioni formula sul successivo emendamento 1.0.3 (nuovo testo), con riferimento al quale chiede chiarimenti al rappresentante del Governo. Alla luce dei rilievi formulati dalla 5^a Commissione si mostra invece disponibile a ritirare l'emendamento 2.0.1.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, che esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, mentre ricorda i rilievi formulati dalla 5^a Commissione sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) che, pur non prescrivendo il ricorso dei comuni al previsto servizio di trasporto nei giorni in cui si svolgono le consultazioni elettorali, lo rende sostanzialmente doveroso. Quanto al successivo emendamento 1.0.3 (nuovo testo), suggerisce al proponente, anche alla luce dei rilievi formulati dalla 5^a Commissione, una sua riformulazione in termini non prescrittivi e tali da garantire condizioni di parità di trattamento tra i vari candidati. Sul successivo emendamento 2.0.1 dichiara di condividerne l'intento, ma ne segnala la incompleta copertura finanziaria, rilevata anche dalla 5^a Commissione.

Il senatore ROTELLI dichiara di non condividere i rilievi formulati sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo). Non si tratta infatti di una previsione che impone ai comuni la prestazione di uno speciale servizio di trasporto nel corso delle consultazioni elettorali, ma lo rende solo possibile.

Si associa a quest'ultima considerazione la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, la quale rileva come l'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) si limiti ad indicare ai comuni un'opportunità, rendendola possibile per legge. Quanto al successivo emendamento 1.0.3 (nuovo testo), non crede che esso comporti oneri finanziari aggiuntivi.

Il senatore PINGGERA dichiara invece di condividere le osservazioni avanzate dal relatore Andreolli sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) e ricorda come in Trentino-Alto Adige il servizio di scuola-bus sia erogato dalle amministrazioni provinciali. Richiama poi l'attenzione sulle possibili discriminazioni fra elettori che si potrebbero determinare nella attuazione della disciplina proposta.

Interviene quindi il presidente VILLONE, che si associa a quest'ultima considerazione rilevando come la organizzazione di un servizio pubblico di trasporto degli elettori, nella sua realizzazione pratica possa rivelarsi molto complessa: preliminarmente, infatti, sarebbe necessario verificare la sussistenza, in capo agli interessati, delle condizioni richieste dalla normativa proposta, che inoltre appare esposta a molteplici rischi e contestazioni.

La senatrice PASQUALI, nel concordare con i rilievi formulati a proposito dell'emendamento 1.0.2 (nuovo testo), ritiene comunque opportuno elevare il limite di età previsto per poter usufruire del servizio di trasporto.

Il senatore MANZELLA, dopo aver chiarito come le proposte emendative a sua firma siano motivate dalla necessità di fornire una risposta al crescente astensionismo, per superare i rilievi emersi nel corso del dibattito riformula l'emendamento 1.0.2.

Dopo che il presidente ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 (nuova formulazione).

Il senatore MANZELLA, quindi, preannuncia una ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.0.3 per corrispondere ai rilievi emersi nel corso del dibattito e a quelli avanzati dalla 5^a Commissione; il presidente VILLONE propone di rinviare il seguito dell'esame, in attesa del parere della 5^a Commissione sul decreto-legge, in vista del quale potrà essere valutata anche una diversa formulazione dell'emendamento 2.0.1.

Concorda la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C01^a, 0170^o)

In ragione di quanto convenuto all'inizio della seduta, il PRESIDENTE dispone l'integrazione dell'ordine del giorno con l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge costituzionale nn. 3893, 4036 e 4037, concernenti la forma di Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4021
al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“6. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate”».

1.0.1

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel giorno delle elezioni i comuni dotati di servizio di scuola-bus, possono utilizzare tale servizio per facilitare l'affluenza ai seggi degli elettori di età superiore ai sessanta anni o in condizione fisica menomata o comunque residenti in località distanti dalle sezioni elettorali”».

1.0.2 (Nuovo testo)

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali”».

1.0.2 (Nuova formulazione)

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati sono raddoppiati rispetto a quelli previsti dalle disposizioni precedenti”».

1.0.3 (Nuovo testo)

MANZELLA

Art. 2.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. I contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune sono ridotti nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti nell'anno 1998.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; sulla base delle suddette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio».

2.0.1

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

210^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*La seduta inizia alle ore 16.**MATERIE DI COMPETENZA***Analisi dei più recenti sviluppi della crisi nei Balcani**

(Esame e rinvio)

(R050 001, C03^a, 0001^o)

Il presidente MIGONE ricorda che, dopo l'inizio del conflitto nei Balcani, la Commissione ha in varie sedi dibattuto le possibili iniziative politico-diplomatiche per ricercare una soluzione negoziale. Da ultimo, il ministro Dini ha esposto nella seduta notturna di giovedì 20 maggio le iniziative del Governo italiano e, nel dibattito sulle sue comunicazioni, è emersa una sostanziale convergenza delle posizioni dei Gruppi parlamentari.

Invita pertanto i senatori presenti a indicare se ritengono preferibile elaborare una relazione da sottoporre all'Assemblea – ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento – ovvero continuare l'approfondimento della complessa questione con tutti gli strumenti regolamentari disponibili, ivi compreso l'esame delle materie di competenza.

Il senatore BASINI ritiene che l'approvazione di un documento realmente *bipartisan* avrebbe un grande significato politico. Ciò richiede però notevole realismo da tutte le parti, poiché bisognerebbe predisporre una relazione che non possa essere interpretata né come appoggio né come giudizio negativo sull'operato del Governo; inoltre non bisognerebbe richiedere in termini ultimativi una tregua nei bombardamenti, ma piuttosto invitare il Governo a considerare tale possibilità insieme con gli Alleati.

Il presidente MIGONE ritiene che non si possa ignorare la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati mercoledì scorso, alla conclusione del dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio. Pe-

raltro ritiene che un punto di equilibrio tra maggioranza e opposizione possa essere trovato nella richiesta di una tregua finalizzata non soltanto alla mera introduzione, ma bensì all'approvazione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che recepisca i cinque punti del G 8.

Il senatore SERVELLO fa presente che la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati è stata votata dalla sola maggioranza, dopo che erano state respinte le proposte delle opposizioni. Ritiene quindi difficile che, in una relazione della Commissione, possa essere trovata una convergenza che è mancata nell'altro ramo del Parlamento. Ciò non esclude che, qualora l'Assemblea del Senato possa votare nel prossimo futuro un documento d'indirizzo sui negoziati per la soluzione del conflitto, la maggioranza e l'opposizione possano concordare un dispositivo comune, sia pure partendo da motivazioni diverse.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene più che legittimo il tentativo di differenziarsi dei senatori appartenenti all'opposizione, ma ricorda anche che nella seduta di giovedì scorso emersero significative convergenze per quel che riguarda il giudizio sul conflitto e le possibili vie d'uscita.

Il senatore ANDREOTTI rileva che la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati rappresenta una posizione costruttiva e anche sufficientemente precisa, in ordine ai tempi e alle condizioni per la sospensione dei bombardamenti. Permane peraltro una grave ipocrisia circa il rispetto dell'integrità territoriale della Federazione iugoslava, dal momento che l'Albania, divenuta praticamente un protettorato americano, ha riconosciuto ufficialmente il movimento secessionista kossovoro dell'UCK.

Auspica inoltre che la Commissione possa approfondire anche i vari problemi relativi all'attuazione dell'Accordo di Dayton, che hanno un'evidente connessione con la questione del Kosovo, dal momento che tale accordo prevedeva anche il diritto dei 302.000 profughi serbi a rientrare in Slavonia e nella Kraina, ma finora ne sono potuti rientrare soltanto 57.000.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda con il senatore Andreotti, circa l'attuazione dell'Accordo di Dayton, e osserva che la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa settimana ha molte sfumature e rappresenta dunque una sintesi soddisfacente delle varie posizioni politiche.

La senatrice SALVATO considera utile proseguire il confronto sulle iniziative politico-diplomatiche del Governo italiano, dopo l'interessante dibattito di giovedì scorso, ma non ritiene opportuno presentare immediatamente una relazione all'Assemblea, poiché difficilmente in tale documento si potrebbe dire di più o di meno di quanto espresso nella risoluzione approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore PIANETTA ritiene utile un ulteriore approfondimento di ogni proposta per una soluzione politica del conflitto, che comunque dovrà necessariamente passare attraverso l'elaborazione di una posizione comune europea. Come affermò anche il Ministro degli esteri giovedì scorso, la ricerca di una politica comune sui Balcani è divenuta ormai uno dei grandi imperativi dell'Unione europea.

Il presidente MIGONE prende atto delle posizioni espresse da tutti i Gruppi parlamentari e ritiene che l'approfondimento da tutti auspicato possa proseguire nelle prossime settimane, senza pregiudicare la possibilità di concludere l'esame con un'eventuale relazione all'Assemblea. Auspica comunque che si possa mantenere la sostanziale convergenza intorno ai tentativi del Governo italiano per una soluzione politica, che emerse chiaramente nella seduta di giovedì scorso.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) MANIERI ed altri. – *Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) MARCHETTI ed altri. – *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) COSTA ed altri. – *Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) NAPOLI Bruno. – *Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) SERVELLO ed altri. – *Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) SERENA. – *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

– e **petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commis-

sione aveva concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2881, assunto a base dalla Commissione, predisponendo un testo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) per il quale il relatore Asciutti aveva proposto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. A tale proposito, informa che tutti i Gruppi hanno comunicato il proprio assenso ed avverte pertanto che inoltrerà immediatamente la richiesta di trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto, con vivo rammarico, che la Commissione non ha raggiunto il numero legale prescritto per l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno in sede deliberante nonché in sede consultiva su atti del Governo. Conseguentemente, appreziate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Art. 2.

(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla (...) presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici

di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché le università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il

riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

- a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
 - 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
 - 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
- b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
- c) il funzionamento del CNAM;
- d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

- a) 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
- b) 4 membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
- c) 4 membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
- d) 4 studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
- e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

Art. 4.

(Validità dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).

Art. 5.

(Edilizia)

1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 6.

(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Norma transitoria e finale)

1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Art. 8.

(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica – strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

291ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE*

(80) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato*

(693) MARINO ed altri. – *Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri*

(1349) MACERATINI ed altri. – *Riconoscimento ai pensionati delle Ferrovie dello Stato degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro*

(2074) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Riconoscimento degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro ai pensionati delle Ferrovie dello Stato*

(2112) VERALDI ed altri. – *Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato*

(3395) CALVI. – *Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale*

– e **petizione n. 350** ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio. Questione di competenza)

Il presidente PETRUCCIOLI, relatore, osserva che i disegni di legge in titolo sono stati deferiti dalla Presidenza del Senato alla 8ª Commissione in quanto recanti norme contrattuali e previdenziali per il personale delle Ferrovie dello Stato, secondo una prassi costante che vuole che i disegni di legge riguardanti il trattamento economico e previdenziale del personale di determinati comparti amministrativi siano deferiti alle Commissioni di settore. Questa prassi effettivamente sussiste in Senato mentre nell'altro ramo del Parlamento i disegni di legge in questione sarebbero di competenza della Commissione lavoro (che peraltro presso la Camera dei deputati si occupa sia di lavoro pubblico che di la-

voro privato, mentre in Senato l'impiego pubblico è di competenza della 1ª Commissione).

Approfondendo il contenuto dei disegni di legge, peraltro, si deve osservare che essi hanno lo scopo di riconoscere, al personale ora in quiescenza ed ex dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1981 al 1995, il diritto agli aumenti derivanti dai contratti triennali, per il periodo di vigenza del contratto sul trattamento ordinario di quiescenza. In sostanza, si tratta del problema della unicità dei contratti triennali nel pubblico impiego, che ha dato origine ad un vasto contenzioso e ad una consolidata giurisprudenza, a seguito della quale il legislatore è intervenuto più volte con provvedimenti però limitati ai singoli comparti della pubblica amministrazione. Ne consegue che, allo stato attuale, in taluni comparti – come la scuola e le aziende autonome – il diritto in questione è stato riconosciuto, mentre i dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono rimasti esclusi, perché – *medio tempore* – il loro rapporto di lavoro da pubblico è diventato privatistico a causa della trasformazione dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico (con la legge n. 210 del 1985) poi in Società per azioni (con delibera CIPE del 1992).

Si tratta quindi di un problema di riallineamento tra ex pubblici dipendenti ora in pensione e non semplicemente di trattamento economico-previdenziale di personale tuttora alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e pertanto di un problema in primo luogo di disparità di trattamento tra ex pubblici dipendenti. Sussistono pertanto, a suo giudizio, fondate ragioni per rilevare l'incompetenza della 8ª Commissione permanente (a vantaggio, per taluni aspetti della 1ª Commissione e per altri della 11ª Commissione) e quindi declinare la competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento.

Sulla questione di competenza sollevata dal Presidente, intervengono adesivamente i senatori BALDINI, VERALDI e VISERTA COSTANTINI, mentre il senatore BORNACIN chiede un breve rinvio per poter approfondire la materia.

Si conviene pertanto di rinviare alla seduta già convocata per domani ogni eventuale decisione in merito alla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C08ª, 0005ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il relatore VISERTA COSTANTINI sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8ª Commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitarie e il miglioramento della qualità del servizio

tenuto conto

dell'attuale processo di riorganizzazione in atto nel gestore postale nazionale;

della specificità dell'assetto vigente nel nostro Paese che nell'area di riserva riconosciuta all'operatore del servizio universale vede la presenza di imprese private concessionarie;

considerato

che il processo di integrazione comunitaria delineato nella direttiva innova profondamente l'assetto del mercato postale europeo richiedendo profondi mutamenti di carattere organizzativo e regolatorio negli Stati membri;

che il servizio postale rappresenta un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'economia in quanto infrastruttura di comunicazione indispensabile nella prospettiva di integrazione europea;

che la prospettiva disegnata in sede comunitaria prevede un progressivo avvicinamento alla piena liberalizzazione del mercato postale europeo dopo il 2003;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni

a) garantire l'esatta corrispondenza tra le misure volte a ripianare il *deficit* del servizio universale e le necessità finanziarie dello stesso. Ciò comporta la modifica dello schema di decreto in tre punti:

1. All'articolo 2, comma secondo, punto b) aggiungere: "previa determinazione degli effettivi fabbisogni finanziari per la copertura degli oneri del servizio universale".

2. All'articolo 10, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nel caso in cui le entrate garantite dai servizi riservati non siano sufficienti a ripianare gli oneri del servizio universale, l'Autorità di regolamentazione, previa determinazione degli ulteriori fabbisogni finanziari, istituisce il Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale".

3. All'articolo 10, comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Il Ministro delle comunicazioni, ogni anno, dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio delle Poste S.p.a., avuto riguardo ai conti del servizio universale e previa determinazione dell'ulteriore *deficit*, stabilisce con proprio decreto il livello di contributo richiesto, graduandolo proporzionalmente entro la misura massima di cui al comma precedente.";

b) garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza primaria di assicurare le risorse per un moderno ed efficiente servizio universale e le necessità di non distruggere il tessuto delle piccole imprese del settore, cresciuto sulla base di provvedimenti di concessione dell'autorità postale e sugli spazi di mercato assicurati dalla precedente disciplina.

Lo schema di decreto va quindi modificato nei seguenti punti:

1. All'articolo 23, comma 3, alla fine, aggiungere: "e si estendono a tutti i servizi dell'articolo 4 del presente decreto".

2. All'articolo 23, comma 6, sostituire l'espressione: "per un periodo di sei mesi" con la seguente: "per un periodo di 12 mesi".

3. All'articolo 23, alla fine, aggiungere il seguente comma:

"7. Poste italiane S.p.a può, ove ne ricorrono le condizioni economiche, stabilire accordi, anche nell'ambito dei servizi riservati ed anche dopo le scadenze previste dai precedenti commi 4 e 6, con i soggetti già titolari delle concessioni di cui all'articolo 29 del Testo Unico postale n. 156 del 1972 e con gli operatori del settore postale attivi nel campo degli invii postali non facenti parte dell'esclusività postale in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per avvalersi delle loro prestazioni.";

c) prevedere misure più incisive a tutela dei diritti degli utenti. È quindi necessario introdurre le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 3 aggiungere il seguente comma: "Il fornitore del servizio universale fornisce agli utenti, regolarmente, informazioni sufficientemente precise ed aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi e prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate in modo appropriato.";

2. All'articolo 12, aggiungere, alla fine, il seguente comma: "L'autorità di regolamentazione esercita il controllo della qualità di cui al comma precedente, coinvolgendo in forma consultiva, le associazioni dei consumatori e degli utenti, prevedendo altresì una loro partecipazione propositiva nella fissazione dei parametri di qualità.";

3. All'articolo 14 sostituire il testo del secondo comma con un altro in cui sia previsto un rinvio alle norme di cui alla legge n. 281 del 1998 relativamente alla possibilità di attivare procedure di conciliazione delle controversie dei consumatori anche decentrate sul territorio».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

261ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0118º)

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che la programmata audizione del Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sulle iniziative a favore del settore della pesca nel Mare Adriatico, in conseguenza degli effetti delle operazioni belliche nei Balcani avrà luogo domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 14,30.

Ricorda, altresì, che, oltre alla lettera già trasmessa dal ministro De Castro alla Commissione per sollecitare una rapida conclusione dell'*iter* dell'A.S. 3358 in materia di modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (iscritto all'ordine del giorno della Commissione), è altresì pervenuta da parte del Ministero degli affari esteri un'ulteriore sollecitazione in tal senso; informa infine che è anche arrivata, da parte delle organizzazioni rappresentative di settore, una richiesta di nuova audizione per l'esame dei problemi della categoria, anche in relazione ai problemi oggetto dell'audizione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore MINARDO, tenuto conto del grave stato in cui versa l'agricoltura italiana e meridionale, esprime adesione all'esigenza di apportare modifiche alla legislazione vigente pur se di minore rilievo, quali quelle in discussione.

Dopo aver sinteticamente riassunto alcuni dei profili problematici della situazione agricola, il senatore Minardo, nel ricordare i gravi effetti delle recenti calamità naturali che hanno colpito l'agricoltura, in particolare quella siciliana (distruggendo il 50 per cento della produzione di frumento e di foraggi), prende in considerazione l'articolato del provvedimento, preannunciando una proposta emendativa all'articolo 1 ed esprimendo consenso sugli articoli 2 e 3; quanto alla formulazione dell'articolo 4 preannuncia l'esigenza di modificare la dizione «investimenti aziendali e fondiari» con una formulazione più appropriata ed aderente alla prassi vigente (che faccia riferimento ad investimenti agrari e fondiari). Segnala quindi l'esigenza di prevedere ulteriormente interventi radicali per ripianare, con un congruo sostegno da parte dello Stato, tutte le passività, accumulate dalle aziende agricole almeno fino alla fine del 1998, che costituiscono un gravame finanziario non più tollerabile e non eliminabile con gli introiti correnti, pregiudicando così la capacità di realizzare significative innovazioni di processo e di prodotto.

Il senatore BEDIN esprime preliminarmente un giudizio positivo sul provvedimento di iniziativa governativa, che fornisce risposte puntuali a molte questioni aperte nel settore primario, consentendo di realizzare anche i necessari adeguamenti rispetto alle innovazioni apportate in ambito comunitario (segnala comunque l'esigenza di una più rapida applicazione delle normative comunitarie). Si sofferma quindi sui primi tre articoli, esprimendo in particolare adesione in ordine all'articolo 3, che contiene semplificazioni relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori. Di particolare importanza è poi la riformulazione, contenuta nell'articolo 4, del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 173 del 1998, pur potendosi concordare con il relatore in ordine all'opportunità di identificare, ove possibile, soluzioni normative che facciano leva su modifiche da realizzare con norme non di rango primario. Dichiara quindi di condividere quanto previsto dall'articolo 5, ritenendo importante che si sviluppi anche una piattaforma italiana ed europea relativamente agli organismi geneticamente modificati e in relazione ai relativi profili scientifici e commerciali rispetto ai processi che sono in corso negli Stati Uniti. Conviene infine sull'articolo 7, che si inserisce nell'ambito di quegli interventi di incremento della formazione dei produttori agricoli, da ritenere pienamente condivisibili.

Il senatore SARACCO si sofferma sull'articolo 2, ricordando i meccanismi che determinano il trattenimento, da parte della Comunità, delle multe sui trasferimenti all'AIMA dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento. Passa quindi ad esaminare l'articolo 4, segnalando l'esigenza di approfondire l'ipotesi avanzata dal se-

natore Minardo sulla opportunità di una riformulazione del testo che faccia riferimento agli investimenti agrari e fondiari, segnalando comunque l'esigenza preliminare che tale normativa sia condivisa ed accolta a livello comunitario. Dopo aver espresso apprezzamento per l'articolo 5 e per l'articolo 6, ricorda che quanto ivi previsto può considerarsi un anticipo della prevista riforma delle strutture di ricerca.

Il senatore BIANCO, nel prendere atto delle considerazioni svolte dal relatore, conviene sulla esigenza di adeguare il diritto interno alla normativa comunitaria ma - facendo in particolare riferimento alla vicenda delle quote latte - ricorda che il paese è stato costretto a pagare una ingente multa per oltre 3.600 miliardi per le modalità con cui tale problema è stato gestito: esprime quindi la preoccupazione che quanto verificatosi nel settore lattiero-caseario possa riprodursi anche con riferimento ad altri settori produttivi. Nel preannunciare che potrà esprimere anche un voto favorevole sul provvedimento, osserva conclusivamente che non dipende certo dalla sua parte politica se la gestione del comparto primario non risulta adeguata alle aspettative del mondo produttivo.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il RELATORE, nel richiamare tutte le rilevanti questioni emerse nel dibattito (ad esempio in materia di organismi di certificazione e di quote latte) si sofferma in particolare sulle considerazioni svolte in ordine all'articolo 4 (dal senatore Preda e dal senatore Bedin), richiamando l'esigenza di individuare canali normativi, che facciano leva su fonti di rango secondario, per una più celere definizione dei problemi. Quanto alle perplessità manifestate dal senatore Bucci sull'articolo 5 (relativo al *Codex alimentarius*), ritiene che sia necessario prestare la massima attenzione ai processi in atto e all'esigenza di una riforma complessiva degli enti di ricerca: a tale riguardo chiede se tale riordino, da tempo in discussione (sul quale il ministro De Castro aveva segnalato un'esigenza di riflessione in ordine alla prevista unitarietà dell'organismo di ricerca riformato) sia in dirittura di arrivo. Ritiene che il problema della ricerca pubblica sia ovviamente strettamente collegato alle ricerche in atto, per esempio nel settore degli organismi geneticamente modificati e delle biotecnologie, questioni sulle quali sono state svolte numerose audizioni da parte della Commissione agricoltura e in ordine alle quali è in corso di elaborazione, da parte di un Comitato appositamente insediato in ambito governativo, uno schema di delega: si riserva a tale riguardo di segnalare tale questione all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Ritiene conclusivamente che il provvedimento costituisca comunque in alcuni casi un atto dovuto e configuri inoltre una necessaria ed opportuna riformulazione dell'articolo 5 del citato decreto n. 173.

Il sottosegretario FUSILLO, nel concordare con l'ampia ed esauriente relazione del relatore e ringraziati tutti i senatori intervenuti nel dibattito, osserva in relazione ai chiarimenti richiesti dallo stesso relatore sull'articolo 4 del provvedimento che la riformulazione dell'articolo 5

del citato decreto n. 173 in via legislativa si è resa necessaria per superare le riserve avanzate dal sistema bancario in merito al periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento (il che rende possibile la riduzione di tale periodo a cinque anni). Nel precisare che si consente inoltre l'estinzione anticipata con attualizzazione o rinegoziazione del prestito, ricorda che il tasso da praticare sarà quello di riferimento vigente al momento della estinzione anticipata con la conseguenza che, sotto il profilo dell'aiuto, l'operazione non si qualifica come nuovo aiuto, risultando così compatibile con la relativa normativa comunitaria (questione che era stata richiamata dal senatore Preda). A tale riguardo ricorda inoltre la consistente discesa dei tassi verificatasi negli ultimi anni e quindi la convenienza alla rinegoziazione medesima. Assicura infine in relazione alla richiesta avanzata dal senatore Germanà, di avere dato disposizioni alla competente Direzione della pesca in merito alla acquisizione del testo del progetto *Adriamed* in lingua italiana.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 3 giugno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0118ª)

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta informalmente da alcuni senatori la richiesta di procedere ad alcune riformulazioni tecniche degli emendamenti già presentati all'A.S. 3358 (iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna), già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio 1999.

Il senatore MINARDO conferma l'esigenza di procedere ad alcune riformulazioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la eventuale riformulazione degli emendamenti già presentati all'A.S. 3358 non oltre le ore 18 di domani, tenuto conto della esigenza di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento (così come segnalato nelle richieste pervenute alla Commissione e di cui ha dato conto all'inizio della seduta odierna).

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la eventuale riformulazione degli emendamenti già presentati all'A.S. 3358 alle ore 18 di domani, mercoledì 26 maggio.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

346^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3950) PIZZINATO ed altri. – *Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi*

(1137) BATTAFARANO ed altri. – *Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 maggio 1999.

Il relatore RIPAMONTI illustra uno schema di testo unificato, da lui predisposto su mandato della Commissione, soffermandosi innanzitutto sulla scelta, operata con l'articolo 1, di adottare quale arco temporale di riferimento quello, più ampio, contemplato dal disegno di legge n. 3950.

Con riferimento poi all'articolo 3, rileva come l'indicazione di un termine annuale per la presentazione delle domande di ricostruzione del rapporto assicurativa rappresenti un ragionevole punto di equilibrio fra le previsioni recate in relazione a tale aspetto dai due disegni di legge.

Ritiene con ciò di aver illustrato lo schema di testo unificato da lui predisposto.

Il PRESIDENTE propone di adottare lo schema di testo unificato come testo base per la discussione, e di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti in giovedì 3 giugno alle ore 18.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (N. 429)
(A007 000, C11ª, 0119ª)

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo che la Commissione ha trasmesso, in data 11 maggio 1999, le proprie osservazioni alla 12ª Commissione permanente sullo schema di decreto legislativo in titolo, si sono manifestati nell'ambito della categoria medica, ed in particolare ad opera del relativo ente previdenziale, accenti fortemente critici circa la previsione dell'abbassamento del limite di età per il collocamento in quiescenza. Poiché si tratta di un profilo che non aveva formato oggetto di specifico esame da parte della Commissione lavoro, il senatore Pelella, già relatore sul provvedimento, ha chiesto di poter fornire ulteriori elementi di valutazione.

Il senatore PELELLA rileva preliminarmente come il mancato approfondimento in occasione del precedente esame del provvedimento in ordine alle conseguenze che deriverebbero dall'abbassamento del limite massimo di età per il collocamento in quiescenza dei medici vada ascritto alla valutazione che le conseguenze della misura in questione in termini di possibile disagio per l'utenza e di alterazioni degli equilibri finanziari avessero formato oggetto di specifica, preventiva analisi da parte del Governo.

Ricorda poi come da parte delle realtà associative ed istituzionali dei medici abbiano formato oggetto di specifiche riserve le previsioni di cui l'articolo 15-*nonies* dello schema di decreto legislativo, recanti riduzione del limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali. Il problema, che riguarda principalmente i cosiddetti medici di base - assoggettati, deve ritenersi al limite previsto in via generale - è di evitare che, in relazione all'improvvisa riduzione degli iscritti, l'ente previdenziale dei medici vada incontro a consistenti squilibri nella gestione finanziaria, ciò che contrasta con i criteri più volte ribaditi in occasione dei più recenti interventi di riforma pensionistica.

Vi è poi la necessità di prevenire conseguenze negative sulla continuità e la qualità del servizio prestato all'utenza, facendo sì che al personale medico collocato a riposo possano subentrare via via sanitari forniti di equivalente affidabilità.

L'una e l'altra esigenza potrebbero essere adeguatamente tutelate ove la riduzione del limite massimo di età avvenisse in modo graduale.

Al riguardo, ritiene che possa rappresentare un ragionevole punto di equilibrio distribuire la riduzione del limite in considerazione sull'arco di un quadriennio, con decorrenza dal 2001. Tale meccanismo, sempre al fine di garantire la possibilità dell'equilibrio di gestione dell'ENPAM, dovrebbe essere accompagnato da una moderata correzione al rialzo dell'aliquota contributiva; anche su tale versante, occorrerebbe intervenire con appropriata gradualità.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono altri interventi, propone che le considerazioni oggi svolte dal senatore Pelella, già relatore sul provvedimento in titolo, siano da questi sottoposte alla 12^a Commissione permanente, in vista dell'espressione del rispettivo parere, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 31, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,05.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1137 E 3950

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi

Articolo 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo anteriore al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro é stato risolto, anteriormente al 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Articolo 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, é istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Articolo 3.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

Articolo 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Articolo 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,2 miliardi per il 2000 e lire 1,6 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

MANFREDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C13^a, 0050^o)

Il senatore LASAGNA richiama l'attenzione del presidente Giovanelli sull'esigenza di calendarizzare con la massima urgenza il disegno di legge n. 3963, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente la proroga, per la durata della XIII legislatura, della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Tale Commissione bicamerale, presieduta dall'onorevole Scalia, sta svolgendo un'inchiesta di grande importanza e delicatezza i cui risultati potrebbero essere compromessi dalla mancata, tempestiva approvazione del provvedimento di proroga.

Il senatore SPECCHIA si associa alla richiesta del senatore Lasagna, auspicando che il provvedimento richiamato possa essere preso in esame, ai fini della sua calendarizzazione, da un Ufficio di Presidenza da convocarsi possibilmente nella settimana in corso. Occorrerà altresì prendere in esame l'opportunità di ampliare i compiti della Commissione di inchiesta.

Il presidente GIOVANELLI assicura i senatori Lasagna e Specchia che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nella prossima riunione, si farà carico delle esigenze testè richiamate. Occorre però evitare di lasciarsi coinvolgere troppo da visioni eccessivamente giustizialiste come

quella che sembra caratterizzare il disegno di legge n. 3960, recante introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: discussione di proposte di documento conclusivo

(R048 000, C13^a, 0005^o)

Il relatore CONTE illustra la sua proposta di documento conclusivo la quale, essendo stata affrontata una materia assai complessa, non si può pretendere sia esaustiva di tutti i delicati profili che afferiscono all'attività dell'acquedotto pugliese.

Va osservato innanzitutto che l'indagine conoscitiva, dovendo evitare il rischio di un'estensione cronologica troppo ampia, ha limitato il suo raggio di azione all'ultimo quinquennio. L'indagine è stata rivolta alla conoscenza della situazione patrimoniale dell'Ente alla data di insediamento del commissario straordinario, all'analisi della situazione delle evasioni, dei furti e delle perdite di acqua potabile, al tema della qualità della depurazione e della gestione dei depuratori, alla questione delle gare di appalto, al problema delle relazioni industriali all'interno dell'Ente, a quello della strategia della gestione commissariale ed infine all'analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente, prima e dopo il commissariamento. Nell'ambito di tale indagine sono stati auditi numerosi soggetti e sono stati effettuati due sopralluoghi.

Per quanto concerne la *vexata quaestio* della nomina del commissario straordinario effettuata il 15 settembre 1997, si ritiene che tale decisione scaturisse da un atto di responsabilità politica e fosse motivata sia dalla situazione dell'Ente, sia dall'urgenza di porre l'Ente stesso nella condizione di non arretrare nel contesto economico-infrastrutturale-sociale della fine degli anni '90 e nell'epoca di elaborazione e iniziale strutturazione dei grandi piani idrici nell'area euromediterranea. Va detto a questo punto che la Corte dei conti, con la relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente relativa agli anni 1994-95, fotografava una situazione caratterizzata da una lunga serie di inadempienze, di incertezze e precarietà diffuse, dal consolidarsi di pratiche gestionali e di comportamenti ben lontani da una moderna cultura di impresa. In tale contesto il Governo procedeva alla nomina di un commissario, con il compito di lavorare per poter realizzare una situazione di normalità funzionale alla transizione strutturale, oltre alla legalità ed alla necessità delle più rigorose verifiche. Fatto sta che all'atto dell'insediamento l'azienda risultava priva della situazione patrimoniale, del conto consuntivo dell'esercizio 1996, del bilancio di previsione dell'esercizio 1997; erano stimati circa 250 miliardi di *deficit* patrimoniale, in una situazione caratterizzata da elevatissimo indebitamento e da condizioni gestionali particolarmente impressionanti per confusioni, disattenzioni e disorganizzazioni.

Il commissario straordinario ha poi dovuto affrontare il problema dei crediti non riscossi, avviando una programmazione impegnativa,

sperimentando procedure innovative e coinvolgendo articolazioni diverse dell'Ente, per giungere all'individuazione delle cause di morosità o di evasione. Altro capitolo dell'azione di risanamento è quello costituito dalla programmata attivazione di gare regolari e trasparenti, dall'adozione di una nuova politica gestionale, in un quadro contraddistinto da una positiva disponibilità delle organizzazioni sindacali da un lato e dei funzionari e dipendenti dell'Ente dall'altro, in riferimento ai compiti nuovi e più impegnativi che attendono la struttura.

Si è potuto poi verificare l'utilità di alcune decisioni assunte dalla gestione commissariale, quali la rotazione di dirigenti e l'attribuzione al servizio bilancio e tributi del controllo su alcuni settori essenziali alla funzione istituzionale, come la spesa; si è potuto anche riscontrare l'impegno verso la semplificazione delle procedure e lo snellimento dei processi decisionali relativi, appunto, alla spesa.

Appare invece ancora necessario rafforzare l'azione per garantire i ritorni economici e per evitare che possano determinarsi nuovamente irregolarità diffuse e rilevanti sbilanci tra volumi erogati effettivamente e volumi registrati dal dato economico delle entrate a tale titolo. Uno dei punti dolenti ancora particolarmente avvertito è quello del parco contatti e della gran quantità di patti contrattuali inadeguati.

Si deve a questo punto convenire con il significato prioritario che il commissario straordinario ha assegnato al problema del recupero delle perdite, quantificate in circa il 20 per cento di perdite idrauliche ed il 30 per cento di perdite apparenti.

Sin dalla prima audizione informale del commissario straordinario è apparsa chiara la particolare gravità del problema della depurazione in Puglia; l'indagine conoscitiva ha confermato la serietà del quadro delineato e si è verificato che, alle varie iniziative in corso promosse da vari soggetti, non sempre corrisponde unitarietà di indirizzo e capacità programmatica, al punto che varie iniziative non sembrano coerenti con gli indirizzi imposti dalla normativa comunitaria. In tale contesto il ruolo dell'Ente dovrebbe porsi come unitario, garantendo le necessarie verifiche di processi innovativi non più rinviabili. Certo è che per uscire dalle logiche emergenziali tipiche di ogni commissariamento, dando quindi un assetto accettabile alla situazione idrica pugliese, specie nel settore della depurazione, vi è ancora molto da fare e sarà necessario semplificare la giungla dei procedimenti, costruire un sistema di monitoraggio, riprogrammare gli impianti di depurazione per zone omogenee.

Con riferimento poi alla questione degli esperti-consulenti esterni di cui si è avvalso l'Ente, la scelta compiuta dal commissario appare utile e legittima, in relazione ai problemi obiettivamente rilevanti e gravi che occorre affrontare e che sono stati avviati a soluzione. Ad ogni modo, gli esperti e le organizzazioni sindacali hanno manifestato, sul piano dei rapporti reciproci, non una contrapposizione lacerante ma una sostanziale intesa.

A conclusione dell'indagine conoscitiva sembra possibile affermare che l'Ente autonomo acquedotto pugliese deve riuscire, anche attraverso la trasformazione in S.p.A., ma non solo con essa a identificarsi e a porsi come gestore del servizio idrico integrato, svolgendo un ruolo centra-

le nella industrializzazione dei servizi idrici del Mediterraneo, anche in quanto soggetto imprenditoriale presente sia sul mercato interno, sia nel più generale contesto internazionale. I poteri locali, dal canto loro, dovranno dar vita a comportamenti funzionali al progetto di rilancio e di governo della risorsa acqua; è necessario pertanto perseguire con impegno l'obiettivo dell'unitarietà degli indirizzi nel governo delle risorse idriche, anche perché soltanto con una credibile proposta programmatica si potranno creare le condizioni per il completamento delle opere e per la messa a regime di un uso plurimo delle risorse.

Se è vero che con il provvedimento legislativo relativo alla trasformazione dell'Ente in S.p.A. si delinea una società caratterizzata dalla partecipazione esclusiva del capitale pubblico, i passaggi successivi dovranno qualificarsi da subito per coerenza con il disegno di valorizzazione della struttura e per la rispondenza delle decisioni a criteri di trasparenza e controllo democratico. L'azione di risanamento ancora in atto dovrà quindi confluire in una progettualità strategica, senza ritardi o attendismi conservatori.

In conclusione, occorrerà tener conto dell'esigenza insopprimibile della unitarietà dei soggetti preposti al governo delle risorse idriche, stimolare un ruolo effettivo di governo da parte degli enti locali e dell'Ente, valorizzare le competenze e le professionalità interne all'Ente eliminando ogni residua tendenza assistenzialistica o immobilistica, ricercare continuità nel rapporto con gli istituti universitari, di ricerca e di applicazione produttiva. Il Parlamento, dal canto suo, dovrà continuare ad esercitare un ruolo propositivo, vigile e rigoroso sugli sviluppi di una vicenda che, al di là di polemiche contingenti, è parte del più generale, necessario disegno di sviluppo e di modernità del paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

46ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SCOPELLITI

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Interviene la senatrice BRUNO GANERI la quale, dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, osserva tuttavia che la proposta di testo unificato non risolve a suo avviso il nodo problematico della legge n. 184 del 1983. Non si è ancora sufficientemente chiarito quale sia l'obiettivo da privilegiare: se mettere a punto i suoi contenuti normativi, oppure intervenire per eliminare le carenze della normativa, dal punto di vista dei servizi sociali. La proposta elaborata dal senatore Callegaro ha prevalentemente un taglio giurisdizionale che a suo avviso non va davvero incontro alle esigenze dei minori, in quanto non rafforza contemporaneamente la struttura organizzativa dei servizi sociali, al fine di una loro migliore qualificazione. Fa presente quindi che l'attuale normativa attribuisce il servizio di assistenza dei minori agli enti locali, ma nel testo proposto tale aspetto non si evince con la dovuta chiarezza. La proposta del relatore sottende una sostanziale sfiducia nel ruolo che i servizi sociali potrebbero svolgere: su questo profilo preannuncia la presentazione di emendamenti. Giudica criticamente anche l'accresciuto ruolo del giudice tutelare che non sempre si è rivelato positivo. Altri nodi che dovranno essere risolti nel corso della discussione sono da individuare nei soggetti legittimati all'affidamento e all'adozione. Nel testo proposto si individua quale luogo di accoglienza privilegiato la famiglia tradizionale, mentre, soprattutto per l'affidamento, l'esperienza di minori affidati a *singles* – ovviamente scelti con la dovuta oculatezza – si è rivelata assai positiva, ricostruendo, in situazioni anche di grosso disagio, un corretto rapporto genitoriale. Critica anche qui l'eccessiva invadenza del giudice che potrebbe rivelarsi negativa, soprattutto nei casi di affidamento di bambini portatori di *handicaps*. Si dichiara quindi contraria a stabilire dei limiti temporali a tale istituto, dovendosi piuttosto valutare la durata dell'affidamento caso per caso. Infine, per quanto riguarda il diritto del maggiorenne a conoscere la propria famiglia d'origine, è d'accordo con le posizioni già espresse dalla senatrice Daniele Galdi e con le preoccupazioni che tale diritto debba comunque trovare un limite qualora la madre, all'atto di partorire, abbia espressamente dichiarato di non volere essere menzionata.

Ha la parola quindi la senatrice SALVATO la quale, dopo avere ringraziato il relatore per il lavoro svolto pressoché in solitudine, si dichiara tuttavia assai perplessa sul testo proposto che non sembra rispondere in modo adeguato agli obiettivi che una modifica della legge n. 184 dovrebbe proporsi. L'articolo 1 si caratterizza opportunamente per una sottolineatura del diritto del minore ad essere educato nella famiglia d'origine e per l'affermazione che le condizioni di povertà dei genitori non possono essere d'ostacolo all'esercizio di tale diritto. Si dichiara infatti allarmata di fronte a sentenze che, in casi di povertà materiale e culturale della famiglia d'origine, sottraggono i minori, senza valutare le profonde ripercussioni di ordine psicologico che ne conseguono. Avrebbe tuttavia preferito una formulazione più asciutta di tali principi. L'articolo 2 – relativo all'affidamento – rispecchia invece, a suo avviso, una scelta culturale arretrata rispetto alla realtà presente, escludendo da tale istituto, diversamente da quanto faceva la legge n. 184 del 1983, coppie

di fatto e singles. Dopo aver osservato che la titolarità della decisione sull'affidamento deve essere lasciata al servizio locale, preannuncia la presentazione di emendamenti per una connotazione meno giurisdizionale del testo, affermando la sua preferenza per decisioni emanate dal tribunale anziché dal giudice tutelare. Critica altresì l'eccessiva attenzione agli aspetti economici – quale si evince dalla sola previsione di provvidenze a favore delle famiglie affidatarie – ritenendo che l'attenzione debba essere piuttosto dedicata agli aspetti socio-culturali. Occorre altresì rafforzare il diritto del minore ad essere audito nelle decisioni che lo concernono e si dichiara contraria alla scelta di porre termini precisi all'affidamento, la cui durata deve essere piuttosto valutata, caso per caso, dai servizi sociali. Invita quindi i colleghi ad allargare il loro orizzonte alla realtà composita che, accanto alla famiglia tradizionalmente intesa, vede confrontarsi altri nuclei familiari di tipo nuovo, quali coppie di fatto e *singles*. Dovrà essere piuttosto lasciata alla decisione del tribunale valutare quale sia l'interesse principale del minore. Per quanto riguarda i limiti di età tra adottanti e adottando, a suo avviso deve essere stabilito solo il limite minimo dei diciotto anni, ma nessun limite massimo. Né condivide la previsione – che giudica eccessiva – contenuta nel testo del relatore di sentire nel corso del procedimento di adozione i parenti entro il quarto grado. Per quanto riguarda infine il diritto del maggiorenne a conoscere la propria famiglia d'origine, ritiene che questo non possa essere negato, ma condivide le preoccupazioni già espresse da altre senatrici circa la necessaria tutela dell'anonimato della madre che, all'atto del parto, abbia espressamente richiesto di non essere nominata. Sollecita conclusivamente un esame del testo che, senza trascurare i necessari approfondimenti, proceda con la dovuta celerità.

Dopo un breve intervento della senatrice SCOPELLITI (che, dichiarato di condividere l'esigenza di ricomprendere tra i soggetti legittimati all'adozione famiglie di fatto e *singles*, ricorda tuttavia che gli studenti intervenuti recentemente alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'iniziativa che li vede legislatori per un giorno, hanno approvato un disegno di legge contrario all'adozione da parte di *single* coppie di fatto), interviene il senatore LO CURZIO il quale dichiara che alcune proposte contenute nel testo elaborato dal relatore dovranno essere emendate, allo scopo di evitare un incremento nel fallimento delle adozioni. In particolare, l'articolo 1 sembra non tenere adeguatamente conto che nella realtà assai spesso alla povertà economica delle famiglie si accompagnano deprecabili situazioni di squilibrio mentale e inadeguatezza culturale. Il comma 4 dell'articolo 1 fa riferimento a enti privati o associazioni di volontariato per fornire i supporti necessari al nucleo familiare in difficoltà; a suo avviso è tuttavia pericoloso formalizzare tali istituti, mentre occorre invece adeguatamente valorizzare il servizio pubblico. Dichiara altresì la propria contrarietà al limite temporale di tre anni previsto per l'affidamento, che invece deve essere valutato caso per caso e comunque legato a un progetto di reinserimento del minore. A suo avviso, deve essere soppresso il secondo comma dell'articolo 5, che prevede che il servizio sociale svolga opera di sostegno educativo e psicologico

nei confronti della famiglia affidataria, nonché stabilisce provvidenze economiche a favore delle stesse. Si dichiara d'accordo sulla previsione che i soli soggetti legittimati all'adozione siano coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, mentre per quanto riguarda l'età degli adottanti, ritiene necessario ritornare al limite massimo di quarant'anni, già previsto nella legge n. 184 del 1983. Si dichiara d'accordo sui contenuti dell'articolo 8, che, al comma 4, stabilisce che il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità, accerti che siano state offerte alla famiglia di origine del minore tutte le provvidenze di ordine economico e sociale ritenute necessarie. L'articolo 22 opportunamente stabilisce che le indagini sui genitori adottanti debbano essere tempestive, ma il limite previsto di sessanta giorni è assolutamente inadeguato, ne chiede pertanto un innalzamento a novanta o centoventi giorni. Si dichiara favorevole a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 22 che opportunamente prevede che il tribunale per i minorenni vigili sul buon andamento dell'affidamento, convocando, se del caso, gli affidatari e il minore, alla presenza eventualmente di uno psicologo. È d'accordo infine sul diritto del maggiorenne a conoscere le proprie origini se lo desidera, così come previsto nell'articolo 28 del testo proposto dal relatore. Conclude quindi rilevando che nel paese si avverte una maggiore fiducia rispetto al passato nei confronti degli istituti dell'affidamento e dell'adozione e che pertanto operare una riforma di tali istituti significa creare le premesse per un futuro migliore, attraverso nuovi percorsi critici, in una visione cristiana della vita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6011 Governo) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga dei termini in materia di acque di balneazione

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XII della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame intende prorogare fino al 31 dicembre 1999 quanto previsto dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, che attribuiva alle regioni la facoltà – nel valutare la qualità delle acque di balneazione – di adottare, per non più di tre anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, limiti più permissivi di quelli indicati dal DPR 8 giugno 1992, n. 470, per il parametro dell'ossigeno disciolto. La facoltà di cui sopra veniva subordinata all'accertamento dell'esclusiva dipendenza del fenomeno dall'eutrofizzazione, nonché all'adozione di programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe. In seguito, la disciplina prevista nel citato decreto-legge n. 109 del 1993 è stata prorogata, per il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione, fino al 31 dicembre 1998. I risultati delle analisi delle acque di balneazione evidenziano ancora oggi il persistere del fenomeno eutrofico in aree del Mar Tirreno e dell'Adriatico e in numerosi laghi. Dopo aver segnalato che è in corso di elaborazione un'apposita direttiva europea in materia, che sarà presumibilmente approvata nell'arco di tre anni, il relatore rileva la necessità della proroga del termine in considerazione dell'avvicinarsi della stagione balneare per non danneggiare l'economia delle zone costiere coinvolte. Ricorda, inol-

tre, che le regioni maggiormente interessate hanno posto da anni mano a programmi di sorveglianza per la rilevazione e il controllo del fenomeno.

Il testo del decreto-legge si compone di due articoli: l'articolo 1 prevede la proroga del termine dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, mentre l'articolo 2 stabilisce l'immediata entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima parere favorevole, in considerazione dei riflessi negativi che la decadenza del decreto-legge comporterebbe sull'economia delle zone interessate e in attesa che venga adottata la nuova normativa europea. Ad avviso del relatore, infine, sarebbe comunque interessante che la Commissione acquisisse elementi conoscitivi sui programmi di sorveglianza messi in atto dalle regioni interessate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata dalla Commissione.

(C. 6028 Governo) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, recante la conversione del decreto-legge n. 132 del 1999, contiene disposizioni volte alla prosecuzione degli interventi di protezione civile nelle regioni colpite da calamità naturali. In particolare, i primi quattro articoli si riferiscono all'emergenza derivante dal sisma del settembre 1998, in Basilicata, Calabria e Campania, confermando il potere di ordinanza attribuito in caso di emergenza dalla legge n. 225 del 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'applicazione delle tipologie di intervento, adottate nelle regioni Marche ed Umbria ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, che nel testo in esame viene parzialmente modificato. Viene introdotta una proroga dei termini previsti per i contributi destinati alla ricostruzione (31 dicembre 2000). Gli articoli da 5 a 7 affrontano le emergenze di carattere idrogeologico provocate dagli eventi franosi verificatisi nella provincia di Salerno nel maggio 1998 e dagli eventi alluvionali accaduti negli ultimi mesi del 1998 e nei primi mesi del 1999 in Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Inoltre, l'articolo 5 reca disposizioni volte al completamento degli interventi di ricostruzione in Emilia Romagna e in Toscana già avviati dopo le alluvioni del 1996. Infine, l'articolo 8 detta disposizioni diverse in materia di protezione civile e l'articolo 9 modifica, in alcune parti, la legge n. 267 del 1998, sulla prevenzione del rischio idrogeologico.

Ad avviso del relatore nel testo sono presenti diverse disposizioni che richiedono un migliore coordinamento.

L'articolo 1, al comma 1, riassume le competenze per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma dei Presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nella funzione di commissari delegati – senza peraltro fare riferimento al presidente della regione Campania – rinviando a ordinanze da emanare la delimitazione delle zone danneggiate e le disposizioni per il completamento degli accertamenti tecnici. L'articolo 2, comma 4, autorizza l'emanazione di ordinanze non solo allo scopo di accelerare e semplificare le procedure, ma anche per la definizione degli accertamenti tecnici: tale ultima previsione sembra sovrapporsi a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1. L'articolo 5, comma 2, dispone che il presidente della regione Campania, in qualità di commissario delegato, attui prioritariamente gli interventi relativi al riassetto e alla prevenzione idrogeologici. Al riguardo il relatore ricorda che, ai sensi dell'ordinanza 21 maggio 1998 cui si fa riferimento, il commissario delegato deve provvedere prioritariamente all'approvazione del piano di interventi infrastrutturali di emergenza: alla data del 18 maggio 1999 non risulta che il piano per la ricostruzione delle zone danneggiate sia stato approvato. L'articolo 9 modifica in alcune parti il decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, in materia di prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare, proroga dal 30 giugno 1999 al 30 giugno 2001 il termine entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, devono adottare i piani stralcio di bacino, al fine dell'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia. Il comma 6 del citato articolo dispone che regioni e autorità di bacino possano destinare ulteriori risorse per incrementare le strutture tecniche preposte alla perimetrazione delle aree a rischio, nell'ambito di quelle già assegnate dall'articolo 8 (pari a 20 miliardi).

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0038^o)

Il Presidente FRATTINI rende comunicazioni con riferimento a talune dichiarazioni da lui recentemente rese alla stampa.

Segue un'ampia discussione, in esito alla quale il Comitato ritiene opportuno ribadire che la propria natura è esclusivamente quella di un organo parlamentare incaricato di esercitare per conto delle Camere il controllo sull'osservanza, da parte dei servizi di informazione e sicurezza, dei principi stabiliti dalla legge istitutiva degli stessi. Tale natura esclude che il Comitato possa intervenire con analisi di natura investigativa e sulle modalità di gestione dei servizi per operazioni in corso, ciò anche in relazione alle attuali gravi emergenze, ed in particolare al criminale attentato terroristico che ha colpito il professor D'Antona.

Ciò per altro non toglie che il dibattito in corso solleghi lo stesso Comitato ad esercitare le proprie funzioni nei modi e nelle forme previste dalla legge. In relazione a tale sollecitazione, il Comitato delibera di procedere all'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, riservandosi di riferire a suo tempo alle Camere in ordine all'esito degli accertamenti svolti.

La seduta termina alle ore 14,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Esame della quinta relazione su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

indi dei Vice Presidenti
VENDOLA e MANCUSO

La seduta inizia alle ore 10,15.

*SEGUITO E CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI
DEL PRESIDENTE*
(A008 000, B53ª, 0013ª)

Il presidente DEL TURCO, dopo aver riferito sull'incontro da lui avuto con il neoeletto Presidente della Repubblica, il quale ha inteso rivolgere un saluto ed un augurio di proficuo lavoro alla Commissione, integra il programma dei lavori da lui illustrato nella precedente seduta, proponendo di procedere ad una audizione del Ministro dell'interno sulle problematiche concernenti i testimoni di giustizia e di inviare a Potenza una delegazione della Commissione al fine di sviluppare una inchiesta sull'attività della criminalità organizzata in Basilicata.

Riprendendosi quindi la discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 4 maggio scorso, intervengono il deputato NAPOLI Angela, i senatori CIRAMI, NOVI e PARDINI, il deputato SCOZZARI, il senatore FIGURELLI, il deputato ACIERNO, i senatori FLORINO, CURTO e DIANA Lorenzo nonchè il deputato VENETO.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione, replica brevemente agli intervenuti, rilevando la necessità di rimettere all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ogni decisione in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
(R029 000, B53^a, 0008^o)

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata al termine dell'odierna seduta della Commissione, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0047ª)

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Fra i predetti documenti segnala, nell'ordine cronologico di acquisizione:

alcune memorie difensive di imputati nel caso Ustica, trasmesse dal giudice Priore;

l'esito della ricerca relativa a presunti rapporti tra la società FIDREV e l'ufficio Affari Riservati del Ministero dell'interno, trasmesso dal Direttore del SISDE;

una proposta di relazione relativa al disastro di Ustica, redatta dai senatori Manca e Mantica e dai deputati Fragalà e Taradash;

l'elenco dei documenti sequestrati nel covo brigatista di Robbiano di Mediglia, nonchè copia degli interrogatori resi dal signor Franceschini dopo il suo arresto avvenuto nel settembre 1974, trasmessi dalla cancelleria della Corte d'Assise di Torino.

Il Presidente informa poi che in data 10 maggio 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Valter Bielli – al quale rivolge un saluto di benvenuto – in sostituzione dell'onorevole Paolo Corsini.

Comunica altresì che il consulente della Commissione professor Virgilio Ilari ha fatto pervenire un elaborato relativo al contesto storico delle stragi impunte.

Comunica inoltre che il dottor Giovanni Moro e l'onorevole Claudio Signorile hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni, svoltesi rispettivamente il 9 marzo 1999 ed il 20 aprile 1999.

Comunica infine che, su iniziativa del Sindaco di Brescia, domani, 26 maggio 1999, nella Sala conferenze dell'ex hotel Bologna, si svolgerà una breve cerimonia commemorativa del 25° anniversario della strage di piazza della Loggia in Brescia.

La cerimonia consisterà nella proiezione di un filmato di quel tragico evento. Alla proiezione sono stati invitati, oltre a tutti i membri della Commissione, i Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato e della Camera, i parlamentari bresciani, il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Brescia ed il Presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage. L'invito è stato esteso anche ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, ONOREVOLE GIANNICOLA SINISI, SUI RECENTI GRAVI FATTI DI TERRORISMO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE
(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Giannicola Sinisi).

Il PRESIDENTE introduce l'oggetto e le finalità dell'audizione, sottolineandone il collegamento con quella svolta il 18 dicembre 1996 con il prefetto Ferrigno, all'epoca Direttore centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza, vertente proprio sull'aggiornamento circa l'azione di prevenzione e contrasto del terrorismo interno e internazionale.

Dà quindi la parola al sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole SINISI, il quale, svolta una esposizione preliminare, risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori PARDINI, MANTICA, BONFIETTI, FOLLIERI e BERTONI nonché dai deputati DELBONO, GRIMALDI, BIELLI e RUZZANTE.

(Nel corso della audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato l'onorevole Sinisi, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 14.
(R029 000, B31*, 0011*)

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non ha avuto luogo:
seguito discussione e votazione della relazione semestrale al Parlamento sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

GRUPPO DI LAVORO «IMMIGRAZIONE E SCOMPARSA MINORI»

(coordinatore senatore Giuseppe Maggiore).

(A007 000, B27^a, 0010^o)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,30.

GRUPPO DI LAVORO «LAVORO MINORILE E SFRUTTAMENTO MINORI»

(coordinatore onorevole Elisa Pozza Tasca).

(A007 000, B27^a, 0010^o)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 19,40 alle ore 20,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 19,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B33ª, 0005º)

Il Presidente CIRAMI comunica che, in data 10 maggio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso copia di una lettera, con allegata documentazione, a Lui inviata dall'avvocato Antonio Caiafa, liquidatore giudiziale dei beni della Federconsorzi in concordato preventivo. Fa presente di aver ritenuto opportuno trasmettere una copia di tale missiva, con i relativi allegati, al senatore D'Alì, ai fini di un più approfondito esame della stessa da parte del gruppo di lavoro da lui coordinato.

Il PRESIDENTE comunica quindi che, in data 12 maggio 1999, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di autorizzare il dottor Edoardo Monti ad assumere l'incarico di collaboratore a tempo parziale e che, in data 13 maggio 1999, lo stesso Consiglio ha deliberato il collocamento fuori ruolo del dottor Basile per essere questi destinato alla Commissione come collaboratore a tempo pieno. Rende noto di aver richiesto, in data 18 maggio 1999, al Ministro di grazia e giustizia che il dottor Basile sia autorizzato a prendere anticipato ed immediato possesso dell'incarico conferitogli dalla Commissione.

**ESAME DELLA RELAZIONE SUI LAVORI SVOLTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO
9, COMMA 2, DELLA LEGGE 2 MARZO 1998, N. 33**
(A010 000, B33ª, 0001º)

Il PRESIDENTE illustra i contenuti della relazione sui lavori svolti, già esaminata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti

dei Gruppi nella riunione del 20 maggio 1999, che la Commissione è tenuta a presentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge istitutiva, ai Presidenti di Camera e Senato entro quattro mesi dalla sua costituzione. In tale relazione sono ricostruite le tappe salienti dell'attività sinora compiuta dalla Commissione e sono delineate le iniziative che saranno assunte nei prossimi mesi. In aggiunta ad alcuni rilievi in ordine alle difficoltà operative incontrate nella fase di avvio dell'attività, viene segnalato, su un piano più generale, come risultino fin d'ora inadeguati i ristretti limiti di tempo stabiliti per la conclusione dei lavori, in considerazione della complessità dell'inchiesta, e si manifesta pertanto l'orientamento della Commissione a sollecitare una proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge istitutiva.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTE DI DELIBERA RELATIVE ALLE COLLABORAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO INTERNO
(A007 000, B33^a, 0003^o)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato, nella riunione del 20 maggio 1999, ha convenuto di sottoporre al *plenum* della Commissione la designazione di ulteriori collaboratori ai quali richiedere, di volta in volta e su specifiche questioni, consulenze in forma non continuativa.

Dopo ripetuti interventi dei senatori DE CAROLIS e D'ALÌ, dei deputati Gaetano VENETO e MANCUSO, e del PRESIDENTE, la Commissione accoglie l'articolata proposta di delibera in materia di collaborazioni non continuative.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B33^a, 0003^o)

Il PRESIDENTE manifesta l'intenzione di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'opportunità di stabilire una diversa organizzazione dei lavori, prevedendo che la Commissione si riunisca di norma la mattina di martedì ed eventualmente nelle giornate di mercoledì e giovedì, durante la sospensione dei lavori d'Aula.

Dopo interventi dei deputati Gaetano VENETO e ALOI, il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 maggio 1999, alle ore 19,30 per procedere all'audizione del Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Salvatore Vecchione.

La seduta termina alle ore 20,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

137^a seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(2989) *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(166) *RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) *PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

(1141) *MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) *RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) *BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) *BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) *SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(Parere su emendamenti alla 3ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario e in parte condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI, il quale, ricordato il contenuto degli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge, propone la formulazione di un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti, rilevando, all'emendamento 7.25, la inadeguatezza della fonte prevista al comma 6 per la determinazione dell'organico delle funzioni, dei criteri di reclutamento e del trattamento economico e normativo degli esperti. Quanto agli emendamenti 9.1, 10.2, 10.4 e 10.5, propone la formulazione di un parere contrario, trattandosi di previsioni che incidono su materie riservate alla potestà regolamentare delle due Camere. Sull'emendamento 12.1 rileva la poca chiarezza della disposizione proposta, ribadendo la opportunità, già segnalata nel precedente parere sul testo, di chiarire la natura giuridica dell'istituenda agenzia, nonché le forme della sua autonomia. Quanto al successivo emendamento 12.36, osserva come la materia dell'accreditamento nelle sedi internazionali sia oggetto di un'apposita disciplina di diritto internazionale ed è conseguentemente sottratta alla competenza della legislazione nazionale. Circa gli emendamenti all'articolo 13, segnala come essi non recepiscano la osservazione, già formulata nel precedente parere sul testo unificato. Sugli emendamenti 23.5, 23.6 e 23.7 propone invece un parere non ostativo a condizione che vengano chiaramente individuati la disponibilità dei posti in organico, nonché i criteri per il successivo inquadramento del personale. Con riferimento all'emendamento 23.7 il parere va altresì condizionato all'eliminazione della previsione che, derogando al principio fissato dall'articolo 97 della Costituzione, permette l'inserimento di diritto di personale nell'organico dell'Agenzia in assenza di una qualsiasi forma di concorso pubblico.

Dopo un intervento del presidente ANDREOLLI, che dichiara di concordare con i rilievi appena formulati dal relatore, la Sottocommissione conviene con la proposta avanzata dal relatore.

(Doc. XXII, n. 5-7-bis) TOMASSINI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario»

(Parere alla 12ª Commissione: non ostativo)

(R162 000, C12ª, 0002ª)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI che, illustrato il contenuto del documento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

90^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge ed il documento deferiti:

alle Commissioni 1^a e 3^a riunite:

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni e condizioni;

alla 12^a Commissione:

(Doc. XXII, nn. 5-7-bis) TOMMASINI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario»: parere favorevole.

(R162 000, C12^a, 0002^o)

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1999

197^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli interni Vigneri e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3978-A) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore RIPAMONTI, in sostituzione del relatore FERRANTE, segnala che tra gli emendamenti al decreto-legge relativo all'invio in Albania e in Macedonia di contingenti italiani presentati all'Assemblea, l'emendamento 3.100 estende la deroga di cui all'articolo 3 a tutti i casi in cui le Forze Armate italiane sono impiegate in missioni analoghe: occorre acquisire, pertanto, indicazioni dal Tesoro sugli effetti finanziari di una tale norma a regime. Rileva poi l'emendamento 6.0.100, che al comma 3 prevede spese non quantificate nella relazione tecnica, proponendo poi al comma 4 una copertura per il solo anno 1999. Osserva, inoltre, che gli emendamenti 6.0.101, 6.0.102, 6.0.103 e 6.0.104 pongono a carico di un fondo recante un tetto di spesa oneri che derivano da diritti soggettivi.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver precisato che l'emendamento 3.100 non comporta maggiori oneri ma definisce diverse modalità

della spesa, fa presente che la copertura annuale dell'emendamento 6.0.100 presuppone che l'entrata in vigore della nuova disciplina avvenga entro l'anno. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 6.0.101 e 6.0.104 in quanto configurano diritti soggettivi che non sembra possano essere limitati nell'ambito del fondo di cui all'articolo 20 e dichiara di non avere rilievi in relazione agli emendamenti 6.0.102 e 6.0.103.

Il RELATORE propone quindi di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 6.0.101 e 6.0.104 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 6.0.100 dovrebbe essere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento al comma 1, dopo le parole «del diritto di asilo» delle parole «e non oltre il 31 dicembre 1999».

Il senatore CURTO ritiene debba essere espresso avviso contrario sull'emendamento 3.100, in quanto prefigura una deroga alle norme di contabilità anche per iniziative che non ancora autorizzate.

Il senatore MORO dissente da quanto esposto dal sottosegretario Macciotta in ordine all'emendamento 6.0.102, osservando che anch'esso comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4021) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti: esame del testo e rinvio; parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore COVIELLO osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia elettorale. L'articolo 1 autorizza il rimborso alle Poste italiane per un importo pari a 45 miliardi per il 1999: segnala che la relazione tecnica stima, in base ai rimborsi per le consultazioni elettorali dello scorso anno, una previsione di spesa per un importo pari a 54 miliardi, successivamente ridotta nel presupposto che la contestualità delle elezioni amministrative ed europee consenta l'invio in un unico plico di propaganda; si rileva, peraltro, che si tratta di diritti soggettivi e che gli eventuali oneri eccedenti i 45 miliardi non sembrano poter essere posti a carico del bilancio delle Poste.

Segnala, inoltre, che per la copertura del provvedimento viene utilizzato il Fondo speciale di parte corrente, accantonamenti dei Ministeri del tesoro e degli esteri, in deroga alle norme di contabilità che, in caso di decreto-legge, non consentono l'utilizzo in difformità dei Fondi speciali; occorre, al riguardo, valutare se richiedere, alle Commissioni com-

petenti, il parere sull'utilizzo in difformità. Osserva, infine, che l'accantonamento del Ministero del tesoro non presenta sufficienti disponibilità in quanto dello stanziamento iniziale, pari a 1.291 miliardi al netto delle regolazioni debitorie, 1.187 miliardi risultano utilizzati per provvedimenti già approvati in via definitiva; risultano, altresì, le seguenti prenotazioni, per un importo pari a 103 miliardi circa, collegate a disegni di legge *in itinere* presso uno dei due rami del Parlamento, su cui le Commissioni bilancio hanno già formulato il proprio parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.0.3 (nuovo testo), in relazione al quale – per rimanere nell'ambito delle disponibilità complessive di spazi – è necessario introdurre una maggiore flessibilità nella assegnazione degli spazi medesimi, modificando il termine «raddoppiati»; per ciò che concerne l'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) sembra, comunque, opportuno escludere oneri a carico del bilancio dello Stato.

È stato trasmesso un ulteriore emendamento (2.0.1) che assegna per l'anno 1999 un contributo a Province e Comuni pari al 60 per cento di quello attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 444 del 1995, procedendo alla riduzione dei contributi ordinari nella misura dell'1 per cento: al fine di valutare l'effetto dell'emendamento sul bilancio dello Stato, occorrerebbe acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine alla quantificazione dell'onere atteso dal comma 1 e dell'importo dei minori contributi corrisposti ai sensi del comma 2.

Il sottosegretario GIARDA, nel confermare la quantificazione di 45 miliardi presentata nella relazione tecnica del disegno di legge in titolo, illustra le ipotesi che hanno portato a tale valutazione. In relazione alle osservazioni relative all'utilizzo dei fondi speciali, dopo aver ribadito che secondo le valutazioni del Tesoro sussistono le necessarie risorse, prende comunque atto dei rilievi formulati, facendo presente che attualmente sono presenti disponibilità non utilizzate sugli accantonamenti dei Ministeri degli esteri e della giustizia; sollecita, quindi, la Sottocommissione ad indicare quale accantonamento utilizzare in alternativa a quello del Tesoro.

Concorda con le osservazioni del relatore in ordine all'emendamento 1.0.3 (nuovo testo), esprimendo, peraltro, avviso contrario sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) che, pur essendo formulato come facoltà, comporta oneri a carico dei Comuni. In relazione all'emendamento 2.0.1, osserva infine che il comma 1 introduce un onere pari a 63 miliardi, mentre il comma 2 determina una minore erogazione di contributi per 23 miliardi: risulta, quindi, che 40 miliardi sono sprovvisti di copertura.

Il relatore COVIELLO, dopo aver osservato che il parere di nulla osta già espresso dalla 3^a Commissione sul disegno di legge in titolo consente di non richiedere il parere sull'utilizzo in difformità, propone di rinviare il parere sul testo del provvedimento al fine di acquisire maggiori indicazioni in ordine alla quantificazione, sollecitando inoltre il Governo ad individuare una soluzione per la copertura.

Propone, infine, alla luce del fatto che si tratta di proposte modificative volte a introdurre articoli aggiuntivi con una copertura finanziaria autonoma rispetto al testo, di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.0.1, parere contrario sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo), parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.1 e di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 (nuovo testo) alla sostituzione delle parole «sono raddoppiati» con le parole «possono essere aumentati».

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3,
della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firarello (*Doc. IV, n. 4*).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859). (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n.131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale (4021).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PADRINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14,30 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale (1211).

- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).

- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).

- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOCO ed altri. – Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).

II. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (3897).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998 (3944).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R SM Marina n. 30/99 relativo all'ammodernamento e al potenziamento della componente dei «mezzi corazzati» del Raggruppamento Anfibio San Marco (GRUPANF) della Marina militare (n. 441).
- Programma pluriennale di A/R SM Marina n. 035/99 relativo al «Progetto di ammodernamento del dispositivo di sorveglianza costiera, sviluppo e realizzazione del primo sistema prototipico» (n. 443).
- Programma pluriennale di A/R SM Aeronautica n. 1/99 relativo all'acquisizione di 200 Stand Off Weapons (Storm Shadow), quale esigenza minimale a fronte di una esigenza operativa di 285 unità per i velivoli d'attacco Tornado e per il ruolo secondario dell'E.F. - 2000, e delle relative stazioni di pianificazione delle missioni operative (n. 444).
- Programma pluriennale di A/R SM Aeronautica n. 2/99 relativo all'acquisizione di 20 sistemi di artiglieria c/a («Aircraft Artillery») e n. 20 sistemi missilistici «Man Portable» (n. 445).

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

- DOLAZZA. - Riordino della Sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-octies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DIANA Lorenzo. - Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).
- e del voto regionale n.93 attinente ai suddetti disegni di legge.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

Sui lavori della Commissione

- Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
 - MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
 - COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitorie (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
 - VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi» (n. 449).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto ministeriale per il riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» per il 1999 (n. 439).
 - Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 440).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione dei disegni di legge:
 - Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
 - SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

III. Esame del disegno di legge:

- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato (80).
- MARINO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri (693).
- MACERATINI ed altri. – Riconoscimento ai pensionati delle Ferrovie dello Stato degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro (1349).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riconoscimento degli effetti triennali del contratto collettivo nazionale di lavoro ai pensionati delle Ferrovie dello Stato (2074).
- VERALDI ed altri. – Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato (2112).

- CALVI. - Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (3395).

- e della petizione n. 350 ad essi attinente

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).

- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).

- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).

- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato MARTINI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile (3500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sulle iniziative a favore del settore della pesca nel Mare Adriatico, in conseguenza degli effetti delle operazioni belliche nei Balcani.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. - Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972) (*Fat-*

to proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMMINO. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
- CAPONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano (n. 106).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.

- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. - Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429).

In sede deliberante

Discussione, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- TOMASSINI ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario» (*Doc. XXII, nn. 5-7-bis*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).
- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).
- MEDURI ed altri. – Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).

- CARCARINO. – Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri. – Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. – Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Semplificazione e modifica della normativa per il completamento della ricostruzione e dello sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 483 del 1998» (n. 463).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo, recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (n. 435).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).

- PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. – Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

III. Esame dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
 - Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 13,30

- I. Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse:
- Audizione di delegazioni di CGIL, CISL, UIL, UGL.
- II. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (C. 6028).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 14

Comunicazioni del Presidente

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Esame della proposta di documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 19,30

Audizione del procuratore della Repubblica di Roma, dottor Salvatore Vecchione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 26 maggio 1999, ore 20,30

Audizione del Presidente del Comitato «TV e Minori», dottoressa Mari-sa Musu, sul rapporto tra televisione e minori.